Roma, 22 febbraio 2017

Protocollo: 5165/CS/MC/sc

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N. 47

Oggetto: Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse, ricevute e dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA – Circolare n. 1/E dell'Agenzia delle Entrate del 7 febbraio 2017-

L'art. 4 della legge n. 225 del 1° dicembre 2016, di conversione del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, ha stabilito che i soggetti passivi IVA devono **inviare**, in luogo dello spesometro, **i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento ed emesse e ricevute registrate nello stesso trimestre.**

Con la Circolare n. 1/E del 7 febbraio u.s., l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti, in particolare per quanto attiene il documento riepilogativo delle fatture di acquisto/vendita, nel quale è consentito di registrare le fatture di importo inferiore a 300,00 euro.

L'Agenzia chiarisce che anche per tale tipologia di fatture, indipendentemente dalla modalità di registrazione, è **obbligatorio comunicare i dati relativi ad ogni singola fattura.**

Per quanto riguarda le società e le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime forfettario ex legge n. 398 del 1991, l'Agenzia è dell'avviso che tali soggetti **devono trasmettere i dati delle fatture emesse e non quelli delle fatture ricevute** perché, per queste ultime, sono esonerati dall'obbligo della registrazione.

La trasmissione dei dati deve aver luogo entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. Per l'anno 2017 la trasmissione anziché trimestralmente è prevista semestralmente e la prima scadenza, relativa al primo semestre 2017, inizialmente fissata al 25 luglio p.v., è stata spostata con il decreto "*Milleproroghe*", peraltro in corso di approvazione definitiva, al 25 settembre 2017, mentre quella relativa al secondo semestre 2017 dovrà aver luogo entro il 28 febbraio 2018.

Il comma 2 dello stesso art. 4, stabilisce l'obbligo di trasmissione, entro gli stessi termini, dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'IVA.

F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

L'obbligo **non** sussiste per i soggetti che hanno optato per la legge n. 398/1991 in quanto trattasi di soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA.

Infatti, l'art. 21-bis della legge 30 luglio 2010, n. 122, introdotto dal comma 2 dell'art. 4 della citata legge n. 225 del 1° dicembre 2016, stabilisce, al comma 3, che sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilia